



Bruxelles, 13.12.2018
COM(2018) 828 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto

L'UNIONE EUROPEA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in appresso denominati "le Parti",

(1) CONSIDERANDO che il 26 ottobre 2004 è stato concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in appresso, l'"accordo del 26 ottobre 2004")¹.

(2) CONSIDERANDO che il 28 febbraio 2008 è stato concluso il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in appresso, il "protocollo del 28 febbraio 2008")².

(3) RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in appresso, il "regolamento (UE) n. 603/2013")³.

(4) RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono uno sviluppo basato

¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

² GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

³ GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

sulle disposizioni del regolamento Eurodac ai sensi dell'accordo del 26 ottobre 2004 e del protocollo del 28 febbraio 2008.

(5) CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, in appresso denominata "Svizzera", e il Principato del Liechtenstein, in appresso denominato "Liechtenstein", per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti dell'Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate in Svizzera e nel Liechtenstein di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dagli altri Stati partecipanti.

(6) CONSIDERANDO che l'applicazione alla Svizzera e al Liechtenstein del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e ad Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

(7) CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere soggetto a un livello di protezione di detti dati, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio⁴.

(8) CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(9) CONSIDERANDO che alle autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbe essere consentito l'accesso soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera⁵, non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l'identità dell'interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI del Consiglio da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito dell'Eurodac a fini di contrasto senza aver prima adottato le disposizioni di cui sopra.

(10) CONSIDERANDO che, prima di cercare nell'Eurodac, le autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai

⁴ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

⁵ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi⁶, purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto.

(11) CONSIDERANDO che a tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto è opportuno applicare meccanismi identici a quelli riguardanti le nuove disposizioni legislative e i nuovi atti o provvedimenti di cui all'accordo del 26 ottobre 2004 e al protocollo del 28 febbraio 2008, inclusi quelli relativi al ruolo del comitato misto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Svizzera attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica nell'ambito delle sue relazioni con il Liechtenstein e con gli altri Stati partecipanti.

2. Il Liechtenstein attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei dati dattiloscopici con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica nell'ambito delle sue relazioni con la Svizzera e con gli altri Stati partecipanti.

3. Gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Essi applicano alla Svizzera e al Liechtenstein le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l'accesso a fini di contrasto.

4. La Danimarca, l'Islanda e la Norvegia sono considerate Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nella misura in cui fra tali Stati e l'Unione europea vigono accordi rispettivi analoghi al presente accordo che riconoscono la Svizzera e il Liechtenstein quali Stati partecipanti.

Articolo 2

1. Il presente protocollo non entra in vigore, per la Svizzera, prima che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 e le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti il trattamento dei dati personali siano state attuate e applicate dalla Svizzera in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle sue autorità nazionali ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013.

2. Il presente protocollo non entra in vigore, per il Liechtenstein, prima che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 e le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti il trattamento dei dati personali siano state attuate e applicate dal Liechtenstein in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle sue autorità nazionali ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013.

Articolo 3

⁶ GUL 218 del 13.8.2008, pag. 129.

A tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto si applicano le disposizioni dell'accordo del 26 ottobre 2004 e del protocollo del 28 febbraio 2008 in materia di nuove disposizioni legislative e nuovi atti o provvedimenti, incluse quelle relative al comitato misto.

Articolo 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del presente protocollo.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario notifica alle Parti l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di approvazione dell'Unione europea e di almeno una delle altre Parti.
3. Il presente protocollo non si applica alla Svizzera prima che tale paese abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera⁷.
4. Il presente protocollo non si applica al Liechtenstein prima che tale paese abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio.

Articolo 5

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente protocollo inviando una dichiarazione scritta al depositario. La dichiarazione ha effetto sei mesi dopo il suo deposito.
2. Il protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell'Unione europea o, congiuntamente, della Svizzera e del Liechtenstein.
3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile alla Svizzera se l'accordo del 26 ottobre 2004 cessa di essere applicabile alla Svizzera.
4. Il presente protocollo cessa di essere applicabile al Liechtenstein se il protocollo del 28 febbraio 2008 cessa di essere applicabile al Liechtenstein.
5. Il recesso di una delle Parti dal presente protocollo o la sospensione o denuncia del medesimo nei confronti di una delle Parti non incidono sull'accordo del 26 ottobre 2004 né sul protocollo del 28 febbraio 2008.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

⁷ GUL 210 del 6.8.2008, pag. 12.

L'originale è depositato presso il depositario, che ne predispone una copia certificata conforme per ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles, il